

CONVENZIONE QUADRO

redatta in duplice originale

TRA

Università degli studi di Trieste, codice fiscale 80013890324, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa n. 1, (di seguito "Università") nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Francesco Peroni, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

da una parte

E

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, codice fiscale 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito "IIT"), nella persona del suo Direttore Scientifico, Prof. Roberto Cingolani, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

dall'altra

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

PREMESSO CHE:

- **IIT** è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è quello di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e nella ricerca applicata. Il Programma scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, con competenza interdisciplinare in diversi ambiti, dalle neuroscienze alla scoperta di nuovi farmaci, dalle nanotecnologie per i nuovi materiali alla robotica riabilitativa;
- **L'Università** è centro primario della ricerca scientifica multidisciplinare ed è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- le Parti hanno manifestato interesse a condurre attività di ricerca e sviluppo al fine di incrementare

le proprie conoscenze tecnico scientifiche nei campi che vanno dalle Neuroscienze e Scienze cognitive alla scoperta di nuovi farmaci, dalle nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali alla robotica, con l'obiettivo altresì di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico.

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – DEFINIZIONI

- a) Per "Programma di Ricerca Congiunto" si intende il programma di attività di ricerca e sviluppo congiunte che le Parti definiranno nell'ambito della presente Convenzione Quadro (di seguito "Convenzione");
- b) per "Materiale Tecnico" si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che una parte potrà scambiare con l'altra parte in relazione all'attività prevista dalla presente Convenzione;
- c) per "Diritti della Proprietà Intellettuale" o "IPR" si intende l'insieme dei brevetti, domande di brevetto e risultati suscettibili di protezione brevettuale, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni;
- d) per "Background" si intende il Materiale Tecnico e la IPR preesistenti che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
- e) per "Foreground" si intendono i risultati, incluse le informazioni, i materiali e le conoscenze, generati dalle attività previste in ogni Programma di Ricerca Congiunto. Questo include sia IPR che know-how non protetto (per esempio materiale confidenziale). Il Foreground include tutti i risultati tangibili ed intangibili dell'attività di ricerca congiunta. I risultati generati al di fuori della Convenzione non costituiscono Foreground;
- f) per "Sideground" si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto del presente contratto, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti.



g) per "Informazioni Confidenziali" si intendono, senza limite alcuno, tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite alle attività delle Parti, tanto in forma scritta che orale.

Articolo 2 - FINALITÀ

2.1 Scopo del presente accordo è:

- facilitare e incoraggiare i contatti e gli scambi tra i ricercatori;
- sviluppare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati;
- promuovere l'accesso dei ricercatori ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca.

2.2 La collaborazione fra le Parti comprenderà le seguenti aree di attività:

- a) Neuroscienze e Scienze cognitive;
- b) Scoperta di nuovi farmaci;
- c) Nanotecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali;
- d) Robotica.

Articolo 3 - RESPONSABILITÀ DELLA RICERCA

3.1 Al fine di dare corretta attuazione alla presente Convenzione, le Parti nominano i seguenti responsabili scientifici:

- a) per IIT, prof. John Assad;
- b) per l'Università, prof. Giannino Del Sal.

I responsabili avranno il compito di valutare preliminarmente i programmi scientifici compresi nell'ambito delle diverse aree di attività di cui al precedente articolo 2.2 e di sottoporre alle Parti i Programmi di Ricerca Congiunti, che, attesa la loro natura, afferiscano all'oggetto della presente Convenzione e/o siano comunque ritenuti meritevoli di approfondimento o di interesse comune.

Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire il Responsabile Scientifico di propria nomina mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con indicazione del nominativo del nuovo membro e di

A
B

quello che si intende sostituire.

Articolo 4 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

4.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti saranno definite dalle Parti mediante separati e specifici accordi di dettaglio (Progetti Esecutivi).

4.2 Ciascun Progetto Esecutivo comprenderà:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 8;

4.3 Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 4.1 conterrà altresì l'indicazione del personale, dipendente e/o parasubordinato, di IIT e dell'Università impegnato sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d'impiego dei laboratori IIT e dei laboratori/locali dell'Università, quantificando opportunamente gli aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella presente Convenzione.

4.4 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 2, l'Università, d'intesa con IIT, offre la possibilità ai propri studenti, laureandi e dottorandi, ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione per la ricerca, di svolgere periodi di attività di ricerca riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato di ricerca presso i laboratori dell'IIT.

L'IIT valuterà di estendere agli studenti, come definiti al paragrafo precedente, ed al personale ricercatore

Me

dell'Università, individuato per svolgere progetti di ricerca di comune interesse, la disciplina dei soggetti "Affiliati" nel rispetto e secondo le modalità previste dalla vigente *Policy per la gestione delle risorse umane* di IIT. Ai fini dell'affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza, la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

Articolo 5 - DURATA

5.1 La presente Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a tre anni. La presente Convenzione potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti.

Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della presente Convenzione al fine di negoziare in buona fede il rinnovo della stessa e l'eventuale modifica di alcuna delle clausole in essa contenute.

5.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della presente Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti, di cui al precedente art. 4, che non siano ancora conclusi.

Articolo 6 - PUBBLICAZIONI

6.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti dell'Università e di IIT coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici di IIT.

6.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto e in qualsiasi forma) il Foreground ed il Sideground di un Programma di Ricerca Congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di

divulgazione proposto e, entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- per proteggere le informazioni riservate sul Background: in tale ipotesi, la proroga varrà al massimo sino a quando il Background debba essere tenuto segreto secondo quanto previsto al comma 7.1 del successivo articolo 7;
- per consentire la redazione di una domanda di brevetto sui risultati contenuti nella pubblicazione proposta: in tale ipotesi, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda di brevetto, o se concordato per iscritto tra le parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel suo periodo di segretezza;
- per proteggere la segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili): in tale ipotesi, la proroga richiesta varrà al massimo sino a quando il Sideground e il Foreground debbano essere tenuti segreti in accordo con il comma 7.2 del successivo articolo 7.

Articolo 7 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 5, ogni informazioni esplicita o implicita contenuta nel Background dovrà essere trattata dalle Parti come Informazione Confidenziale, per un periodo di 5 (cinque) anni da quando è stata ricevuta.

7.2 Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 6, ogni informazione esplicita o implicita contenuta nel Foreground e nel Sideground dovrà essere trattata dalle Parti come Informazione Confidenziale secondo quanto previsto al successivo comma 7.5 finché non siano trascorsi 2 (due) anni dalla data di ultimazione del Progetto a cui le informazioni si riferiscono.

7.3 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della Parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della presente Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza del contratto;
- ii) è ottenuta dalla parte ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dalla parte ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, nel caso in cui l'Università sia la Parte ricevente, per Parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono all'Università.

7.4 Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.5 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore al grado di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.6 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (*"codice in materia di protezione di dati personali"*).

Articolo 8 - GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 Nessuna delle previsioni contenute nella presente convenzione riguarda i diritti sulla proprietà intellettuale del Background.

8.2 Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto.

8.3 La titolarità dei diritti del Foreground e del Sideground, nonché sulle modalità di sfruttamento economico degli stessi dovranno essere stabilite di volta in volta per i singoli Programmi di Ricerca Congiunti in base all'apporto dei Partner in termini di contributo inventivo, apporto economico e strumentale, e del numero di inventori coinvolti.

8.4 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground ed il Sideground per la propria attività di ricerca e

R
e

didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.2.

Articolo 9 - GARANZIE

9.1 L'Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di IIT, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori di IIT. IIT garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.

9.2 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

9.3 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

9.4 Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi.

Articolo 10 – SICUREZZA

10.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive



modifiche ed integrazioni.

10.2 Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, ciascuna parte per propria competenza fornirà agli stessi tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché sui rischi specifici attinenti alle attività oggetto della convenzione e sulle misure di prevenzione e protezione previste per tali attività, anche attraverso i rispettivi Servizi Prevenzione e Protezione.

10.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro dell'Università e IIT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

10.4 L'Università si impegna a garantire la rispondenza dei locali e degli spazi di uso comune, alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un documento generale di valutazione dei rischi, redatto dall'Università verrà consegnato a IIT contestualmente alla consegna dei locali.

10.5 Il datore di lavoro di IIT per le attività svolte all'interno dei locali medesimi si impegna altresì ad individuare e valutare i rischi cui sono esposti i propri lavoratori per effetto dell'attività svolta, nonché a trasmettere formalmente all'Università copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a, del D. Lgs n. 81/08. Ogni qualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, IIT provvederà a trasmetterne una copia all'Università.

Articolo 11 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Ciascuna Parte non assume obbligazioni per conto dell'altra né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio. È esclusa ogni garanzia di una Parte sui prestiti contratti dall'altra.

Articolo 12 - RISOLUZIONE

Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il presente contratto in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi previsti nella presente Convenzione, mediante lettera



raccomandata A.R. da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l'Università e l'IIT si riservano il diritto di recedere per giusta causa dalla presente Convenzione con comunicazione raccomandata a.r. all'altro contraente.

Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di trenta giorni da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 13 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza della presente Convenzione e/o comunque in connessione con la sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 14 - REGISTRAZIONE

La presente Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della presente Convenzione rimarranno ad esclusivo onere e carico della Parte richiedente la registrazione.

Articolo 15 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi, o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

Se a IIT:

A
E

Prof. Roberto Cingolani - Direttore Scientifico

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Via Morego, 30 – 16163 Genova

Tel: +39 010.71781

Fax: +39 010.720.321

con copia a: Ufficio per l'Organizzazione della Ricerca

Tel: +39 010.71781.445

Email: segreteria scientifica@iit.it

Se all'Università:

Prof. Francesco Peroni – Rettore

Università degli Studi di Trieste

Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste

Tel: +39 040 558 3001 / 7743 / 3003

FaX: +39 040 558 3000

Email: segreteria.rettore@units.it

Le comunicazioni si intenderanno ricevute:

- i) alla data della consegna, se consegnata di persona; oppure
- ii) alla data di spedizione, se trasmessa con posta raccomandata (registrata o certificata, con ricevuta di ritorno e prepagata); oppure
- iii) alla data di spedizione via comunicazione elettronica, se documentata da un rapporto di conferma attraverso trasmissione fax; oppure
- iv) alla data di spedizione con corriere di rilevanza nazionale o corriere aereo, a patto che tale servizio o corriere garantisca la consegna per il giorno successivo.

Articolo 16 – ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001

L'Università dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità

N
E

amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa, alla cui osservanza formalmente s'impegna con la sottoscrizione/accettazione della presente Convenzione.

A tale riguardo, l'Università dichiara di avere adottato procedure aziendali e di avere impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 secondo quanto espressamente indicato nel modello organizzativo adottato da IIT e si obbliga a mantenerli attuati per l'intera durata del contratto.

Le Parti espressamente convengono che l'inosservanza, anche parziale, la mancata adozione e/o l'inefficace attuazione delle suddette procedure aziendali/regole comportamentali costituisce grave inadempimento al presente Contratto, per effetto del quale a IIT è, sin d'ora, riservata la facoltà – previo invio di lettera raccomandata A/R al Contraente che potrà essere anticipata via fax (nel qual caso farà fede la data del fax risultante dal rapporto di ricezione con esito positivo) di:

- 1) Sospendere l'esecuzione del contratto (anche ove ciò si apprenda da notizie di stampa)
- 2) Risolvere il contratto.

fermo restando l'obbligo dell'Università di risarcire ogni danno comunque subito da IIT e di manlevare la Fondazione per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 5 DIC 2012

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Prof. Roberto Cingolani

Direttore Scientifico

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO
DI TECNOLOGIA

Il Direttore Scientifico

Università degli Studi di Trieste

Prof. Francesco Peroni

Rettore

